



COMUNE DI GENOLA

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

NUMERO 142 DEL 04/06/2026

OGGETTO:

Interventi di manutenzione in via San Ciriaco, via Castello e via Cussino. CPV: 45233140-2 Lavori stradali. Determinazione a contrarre ed affidamento diretto. Gara #283. CIG: BBE6BEAEC4. Ditta Lissandro Omar.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che si rende necessario procedere alla realizzazione di lavori manutentivi in via San Ciriaco, in via Castello ed in via Cussino consistenti nella realizzazione di fori e basamenti per segnaletica / arredo urbano / quadri elettrici nonché eliminazione di vecchi pozzetti in disuso e ripristino della sede stradale;

ATTESO che per la realizzazione dei lavori di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento dei medesimi ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., di assegnare a sé il ruolo di responsabile unico del progetto (RUP) nonché di responsabile del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

VISTO il preventivo predisposto dalla ditta LISSANDRO OMAR, con sede in Genola, recepito al Protocollo Comunale in data 04/06/2026 al n. 3356, afferente ai lavori in argomento, dell'importo di € 550,00 oltre I.V.A.;

DATO ATTO

- che trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 500.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

- che l'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti **soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali** anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- che per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto, di importo inferiore ad € 5.000,00, non sussiste l'obbligo ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di lavori (art. 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018);
- che la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II, del codice dei contratti pubblici che impone alle stazioni appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando **piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD)**;
- che questo Comune dispone della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata *TuttoGare* accessibile all'indirizzo <https://genola.tuttogare.it/>;

CONSIDERATO che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023, in ragione del suo valore stimato;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in merito al controllo del possesso dei requisiti in riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00;

DATO ATTO che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni presentate, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'Amministrazione Comunale;

VISTO l'art. 49 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con il quale viene disposto che è possibile derogare dal principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00;

VISTO l'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con il quale viene disposto che le stazioni appaltanti debbano perseguire il principio del risultato nell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività;

RITENUTO di affidare con urgenza l'appalto dei lavori sopra specificati al suddetto operatore economico, in quanto:

- l'intervento presenta carattere di urgenza, in quanto riguarda opere di ripristino e messa in sicurezza della sede stradale e di aree pubbliche (via San Ciriaco, via Castello e via Cussino), con potenziali ripercussioni sulla sicurezza della circolazione e dell'utenza;
- per competenza ed esperienza dimostrata presenta il livello di specializzazione necessario all'esecuzione dei lavori;
- l'importo offerto risulta congruo rispetto ai prezzi di mercato e proporzionato all'oggetto dei lavori;

con la condizione risolutiva relativa alla presentazione della dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti e sulla veridicità delle autodichiarazioni rese dall'operatore economico.

REPUTATO, in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento in argomento, di non richiedere cauzioni e/o garanzie ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che la stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 18 c.1 del D.Lgs. 36/2023, in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, anche tramite posta

elettronica certificata, consistente in un apposito scambio di lettere per accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESTATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RICHIAMATI

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 06/11/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) relativo al periodo 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028, ai sensi del combinato disposto art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art.11 del D. Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 in data 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 *ex art.* 169 del D.Lgs. 267/2000, nonché sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ove viene disposto che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- lo Statuto Comunale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*";
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2026/2028), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 in data 31/03/2026;
- il Decreto Sindacale n.6 in data 04/08/2025, relativo alla nomina di Responsabile di Area con incarico di elevata qualificazione, come modificato dal Decreto Sindacale n.1 del 12/01/2026;

DETERMINA

DI ASSEGNARE a sé stesso il ruolo di responsabile unico del progetto (RUP) nonché di responsabile del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90, dei lavori in oggetto;

DI AFFIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico LISSANDRO OMAR, con sede in Genola, i lavori manutentivi in via San Ciriaco, via Castello e via Cussino, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, per l'importo di € 550,00 oltre I.V.A. 22% secondo le condizioni di cui al preventivo sopraindicato, con la condizione risolutiva in merito alla presentazione della

dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti e la veridicità di quanto autodichiarato da parte del succitato O.E.;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 671,00 al capitolo 3250/95 del Bilancio di Previsione 2026-2028 esercizio 2026, che presenta adeguata disponibilità;

DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000:

- che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio finanziario corrente e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte indicativamente entro il 31/12 del corrente anno;
- l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;

DI NOMINARE direttore dei lavori il sottoscritto Arch. Battistino Bruno, tecnico comunale;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore economico affidatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali, inserite anche ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n° 267/2000:

- fine da perseguire: esecuzione dei lavori specificati in premessa;
- oggetto del contratto: vedi oggetto della presente determinazione;
- forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023;
- clausole essenziali:
 - a. i lavori dovranno essere ultimati entro il termine di **5 giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna;
 - b. per ogni giorno di ritardo sulla conclusione dei lavori verrà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo del presente affidamento;
 - c. il pagamento avverrà in un'unica soluzione a lavori ultimati ed eseguiti a regola d'arte, dopo l'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di apposita fattura elettronica (codice univoco: **UFGM6T**) e positiva acquisizione del DURC;
 - d. tutti indistintamente i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, salvo il giudizio del direttore dei lavori che avrà la facoltà di fare demolire tutte le opere che esso ritenga non costruite regolarmente, e ciò senza che l'appaltatore possa accampare diritto a speciale compenso;
 - e. in quanto ai materiali tutti da impiegarsi nei lavori, resta stabilito che essi dovranno essere delle migliori qualità, sia se realizzati in opera sia quelli di provenienza industriale e/o artigianale, e il Direttore Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà vietarne l'impiego ove li riconosca di cattiva qualità, facendoli allontanare dal cantiere;
 - f. l'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli obblighi assicurativi e previdenziali nonché alla retribuzione dei dipendenti secondo i contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti;
 - g. la Stazione Appaltante effettua il pagamento all'appaltatore nel rispetto di quelle che sono le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.: in particolare l'appaltatore dichiara di utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, i cui estremi sono stati comunicati al Comune. Inoltre l'appaltatore assume, con l'accettazione del presente affidamento, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2000, impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cuneo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- h. l'appalto non può essere, in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto ad altri se non previa autorizzazione al subappalto nei limiti di legge;
- i. la mancata ultimazione dei lavori dopo 30 giorni dal termine previsto nella presente lettera costituisce grave inadempimento ai fini risolutivi;
- j. l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di provvedere d'ufficio ai lavori, a rischio dell'appaltatore, oppure di risolvere mediante semplice lettera con ricevuta di ritorno, il presente appalto, qualora l'operatore economico medesimo manchi ad uno solo dei patti come sopra dettagliati o non esegua i lavori a regola d'arte;
- k. la Stazione Appaltante si riserva la facoltà per motivi di pubblico interesse di recedere in qualsiasi momento dal presente rapporto contrattuale alle condizioni indicate nel D.Lgs. 36/2023;
- l. è fatto obbligo all'appaltatore di uniformarsi a sua cura e spese alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione e la tubercolosi ed in materia del lavoro delle donne e dei fanciulli;
- m. L'appaltatore è tenuto, inoltre, di sua iniziativa
 - o a rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
 - o a porre sui luoghi del lavoro, ove necessario, le regolamentari segnalazioni diurne e notturne;
 - o ad adottare tutte le precauzioni e gli apprestamenti atti ad impedire, durante il lavoro od in conseguenza degli stessi, qualsiasi danno a persone o a cose;
 - o a rispettare le seguenti condizioni:
 - o ogni orario diverso da quelli tradizionali va concordato con le Organizzazioni Sindacali di categoria;
 - o vanno osservati gli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti Scuola contemplati nei contratti collettivi di lavoro;
 - o giornalmente sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, va esposto l'elenco della manodopera che lavora in cantiere con l'indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza. Qualora l'impresa intenda avvalersi di lavoratori trasferitisi dovrà comunicare all'amministrazione a quale Cassa Edile gli stessi siano iscritti;
- n. resta sempre a totale carico dell'appaltatore, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice e della Direzione dei Lavori, ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o indirettamente dall'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto: a tal fine l'appaltatore dichiara di essere in possesso di una polizza di assicurazione che
 - o copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti od opere anche preesistenti, verificatosi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
 - o copra anche la responsabilità civile verso terzi;
- o. l'appaltatore è tenuto al pieno rispetto degli obblighi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.;
- p. nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti il mancato possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti all'appaltatore, il contratto verrà risolto di diritto e sarà riconosciuto all'appaltatore solo il pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del presente affidamento;
- q. eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza del Tribunale di Cuneo essendo esclusa ogni procedura arbitrale;
- r. per quanto non è qui previsto valgono le norme e le condizioni di cui al D.Lgs. 36/2023;

DI DARE ATTO che il contratto di appalto, di importo inferiore ad € 40.000,00 (opzioni e/o rinnovi inclusi), è esente dall'imposta di bollo secondo quanto indicato dalla Tabella A dell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DI ATTESTARE che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento mediante sistema integrato per la gestione degli atti amministrativi "*Venere*" al Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi per l'emissione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs n. 267/2000, e che esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023;

DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento

- nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune;
- all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Genola, lì 04/06/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

firmato digitalmente

BATTISTINO Arch. Bruno